

Il decreto Sblocca cantieri elimina il confronto concorrenziale per gli interventi su immobili privati

Sisma, ricostruzioni senza gara

Lavori su edifici pubblici: obbligo di sentire 5 aziende

Pagina a cura
di **ANDREA MASCOLINI**

Per gli interventi di ricostruzione privata post terremoto l'impresa potrà essere scelta senza confronto concorrenziale; per la ricostruzione di edifici pubblici obbligo di sentire almeno cinque imprese; incarichi di progettazione di edifici pubblici di importo inferiore a 221 mila euro affidabili con procedura negoziata, consultando almeno dieci professionisti, ma con il massimo ribasso; per interventi privati progettazione e direzione dei lavori affidabili a professionisti, studi e società ma con tetto agli incarichi e con divieto di svolgere la direzione dei lavori degli interventi progettati. Sono queste le regole dettate dal decreto Sblocca cantieri per la scelta delle imprese e dei progettisti che opereranno negli interventi di ricostruzione post terremoto.

Per la ricostruzione pri-

vata, relativamente all'affidamento a dei lavori, l'articolo 10, comma 11 del decreto stabilisce che «la selezione dell'impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi è compiuta tra le imprese che risultano iscritte nell'Anagrafe di cui all'articolo 16». Diversamente dalla previsione di cui al comma 13 dell'articolo 6 del decreto n. 189/2016 che ha dettato la disciplina per la ricostruzione post terremoto dell'agosto 2016, salta quindi l'obbligo di confronto concorrenziale (rimane una facoltà, ovviamente) fra almeno tre imprese iscritte all'Anagrafe creata ad hoc nel 2016 dal commissario Vasco Errani per individuare le imprese autorizzate ad operare nella ricostruzione. Il decreto Sblocca cantieri precisa anche che la concessione del contributo pubblico a favore del privato non determina l'applicazione delle regole del codice appalti, ancorché «privato sovvenzionato».

Per la ricostruzione pub-

blica rimane invece la procedura a evidenza pubblica ancorché nella forma della procedura negoziata con invito di almeno cinque operatori economici (in questo caso la disciplina si applica a lavori, forniture e servizi, tranne quelli di ingegneria e architettura che hanno una disciplina specifica). L'affidamento avverrà sulla base di un progetto definitivo, con un invito rivolto sempre ai operatori economici iscritti all'Anagrafe e rispettando i principi di trasparenza, concorrenza e rotazione.

L'affidamento sarà disposto sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita ai sensi dell'articolo 77, ma si dovrà tenere delle modifiche che lo stesso Sblocca cantieri prevede in caso di indisponibilità degli esperti Anac.

Per la progettazione di interventi pubblici i commissari straordinari potranno affidare incarichi, in caso di comprovata indisponibilità

degli uffici tecnici, a professionisti, studi e società di progettazione. Se però gli incarichi risulteranno di importo inferiore alla soglia europea dei 221 mila euro potranno procedere con una procedura negoziata consultando dieci professionisti, utilizzando il criterio del massimo ribasso, in deroga alla regola generale che impone (da 40 mila euro in su) l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

I privati potranno affidare incarichi di progettazione e direzione dei lavori degli immobili danneggiati ai soggetti di cui all'articolo 46 del codice dei contratti pubblici (professionisti, studi e società) iscritti all'Anagrafe «che siano in possesso di adeguati livelli di affidabilità e professionalità e non abbiano commesso violazioni in materia contributiva e previdenziale ostantive al rilascio del Durc».

Per chi assume l'incarico di direttore dei lavori è prevista l'incompatibilità con il ruolo di direttore tecnico dell'impresa esecutrice e il divieto di rapporti con l'impresa esecutrice nei tre anni precedenti.

